

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 653/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

che avvia un riesame in tema di "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di polietilenterefalato (PET) originarie, tra l'altro, di Taiwan, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel seguito "il regolamento di base"⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 e all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea ("Commissione") ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un "nuovo esportatore" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (2) La domanda è stata presentata il 27 aprile 2012 da LeaLea Enterprise Co., Ltd. ("il richiedente"), un produttore esportatore di Taiwan ("il paese interessato") di alcuni tipi di polietilenterefalato.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è il polietilenterefalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) 1628-5, originario, tra l'altro, di Taiwan ("il prodotto oggetto del riesame"), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20.

C. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 192/2007⁽²⁾ del Consiglio, a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario di Taiwan, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 143,4%, fatta eccezione per due società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio. Nel febbraio del 2012 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure anti-

dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia⁽³⁾, quindi fra l'altro di Taiwan. In attesa che sia completata l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, le misure restano in vigore.

D. MOTIVAZIONE

- (5) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state prese le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 (nel seguito "il periodo dell'inchiesta iniziale").
- (6) Il richiedente sostiene inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (7) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto oggetto del riesame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (8) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (9) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo a un "nuovo esportatore" a termini dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente nell'Unione.
- (10) Se si dovesse accertare che il richiedente rispetta le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto oggetto del riesame da parte di società non menzionate singolarmente all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 192/2007.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

(a) Questionari

- (11) Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario.

(b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (12) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito.
- (13) La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato ed esportato nell'Unione dal richiedente. Tali importazioni devono al tempo stesso essere soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G. TERMINI

- (15) Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:
- (16) le parti interessate possono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione di cui va tenuto conto nell'inchiesta,
- (17) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (18) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (19) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle necessarie informazioni oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.
- (20) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

- (21) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base l'esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (22) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (23) Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (24) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata.
- (25) La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.
- (26) Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009 è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio per stabilire se e in quale misura siano soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di polietilentereftalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20, originario di Taiwan, prodotto e venduto per essere esportato nell'Unione dalla società Lealea Enterprise Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A996).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare le risposte al questionario di cui al considerando n. 11 del presente regolamento o qualsiasi altra informazione di cui occorre tener conto entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione.

2. Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

3. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certifica-

zioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario vanno però presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di base se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence> (in inglese).

Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "diffusione limitata" ⁽¹⁾ e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura "consultabile da tutte le parti interessate".

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO

Fax +32 22956505
Indirizzo e-mail: TRADE-R557-PET-A@ec.europa.eu

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).